

Enti del Terzo Settore

Attività commerciali e non commerciali

La definizione fondamentale

art. 4

Sono enti del Terzo settore

le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti

per il perseguimento, senza scopo di lucro,

di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,

mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Le Attività di interesse generale

art. 5

Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto: (elenco attività

Le Attività diverse

art. 6

Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'art. 5, a condizione che

l'atto costitutivo e lo statuto lo consentano

e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale

ETS commerciali/non commerciali (art. 79)

5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, nonché le attività di cui all'articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali.

5 bis. Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.

5 ter. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.

ETS commerciali/non commerciali (art. 79)

2. Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle **accreditate o contrattualizzate o convenzionate** con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, **si considerano di natura non commerciale** quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.

2bis. Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali quando i ricavi non superano di oltre il 5% i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi.

ETS commerciali/non commerciali (art. 79)

4. **Non concorrono**, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5:

a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

...

6. Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.

Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei familiari e conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

ETS

Obblighi di trasparenza e pubblicità

art. 1, commi 125-129 Legge 4 agosto 2017, n. 124

*«... associazioni, fondazioni e Onlus che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni ... pubblicano entro **il 28 febbraio di ogni anno**, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime amministrazioni ... nell'anno precedente, di importo complessivo pari o superiore a 10.000 euro»*

«Le imprese sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio d'esercizio»

5 per mille

Vantaggio economico ricevuto = criterio di cassa

Siti internet o portali digitali → anche Facebook o rete associativa

Le **informazioni** di cui si dovrà dare notizia sono:

1. denominazione e codice fiscale del **soggetto ricevente**
2. denominazione del **soggetto erogante**
3. **somma incassata** per ogni singolo rapporto giuridico sottostante
4. **data di incasso**
5. **Causale**

circolare min. lavoro e p. s. n. 2 11/01/2019

art. 8 D.lgs. n. 111/2017 - CINQUE PER MILLE

obbligo di rendiconto entro un anno dalla ricezione delle somme

obbligo di trasmissione del rendiconto all'amministrazione erogatrice entro 30 giorni, accompagnato da relazione illustrativa

obbligo di pubblicità sul proprio sito web entro 30 giorni e di comunicazione entro 7 giorni all'amministrazione erogatrice

sanzione pari al 25% del contributo percepito nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione del rendiconto sul sito web anche a seguito di diffida

art. 14 D. Lgs. 117/2017 – BILANCIO SOCIALE

«Gli ETS con entrate superiori ad 1 milione di euro devono ... pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale»

«Gli ETS con entrate superiori a centomila euro annui devono pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito della rete associativa cui aderiscano, gli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati»

art. 87, comma 6 D. Lgs. 117/2017 – RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI

«Gli ETS non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del bilancio un rendiconto specifico dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 79, comma 4, lettera a)»

«Gli ETS con entrate superiori a centomila euro annui devono pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito della rete associativa cui aderiscano, gli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati»